



**Arbitro Bancario Finanziario**  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## **COLLEGIO DI BARI**

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENRICO CAMILLERI

Seduta del 06/02/2020

## **FATTO**

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato in data 25/01/2010 ed estinto anticipatamente in data 02/04/2015, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso dell'importo complessivo di € 991,14, di cui € 101,78 a titolo di "oneri di distribuzione" ed € 889,36 a titolo di "Costi assicurativi";
- la restituzione di eventuali rate pagate successivamente all'estinzione anticipata;
- gli interessi legali dalla data di estinzione;
- € 500 per spese di assistenza tecnica.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- che al presente finanziamento non risulta applicabile la disciplina di cui all'art. 125 – *sexies*, TUB, introdotta dal d.lgs. 141/10, con decorrenza dal 19.10.2010;
- quindi, l'illegittimità della richiesta di restituzione dei costi delle commissioni trattenute in base al principio di irretroattività della legge;
- che le clausole del contratto di finanziamento risultano formulate in modo chiaro e trasparente ed in particolare la clausola relativa all'estinzione anticipata;
- il difetto di legittimazione passiva per il rimborso della parte di premio non goduto e, in subordine, richiama l'art. 49 del Reg. Ivass n. 35 in relazione criterio di rimborso del premio assicurativo;
- in ogni caso la non rimborsabilità del premio assicurativo secondo il criterio *pro rata temporis*.

Chiede pertanto di rigettare il ricorso.

## DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella citata decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

*“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Tanto premesso, venendo al merito del ricorso deve innanzitutto dirsi non meritevole di accoglimento l'eccezione di inapplicabilità ratione temporis dell'art. 125 sexies TUB, sollevata dall'intermediario. Per costante giurisprudenza dell'Arbitro, infatti, il diritto al rimborso degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione del finanziamento è desumibile già dal testo previgente dell'art. 125 TUB (cfr. Coll. Coord., decisione n. 6167/14 e, da ultimo, Coll. Bari, decisione n. 1467/18).

Il contratto ha previsto che gli oneri di distribuzione siano suddivisi in quota parte pari al 50% tra voci recurring e voci up front. Al riguardo il Collegio si rifà alla pronuncia del Collegio Coordinamento secondo cui *"le parti, nella loro residua autonomia contrattuale, possano declinare in modo differenziato il criterio di rimborso dei costi up front rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto, con ciò senza escludere la facoltà di estendere il metodo pro rata, sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità"* (cfr. Collegio di coordinamento, decisione n. 26525/19). Nella fattispecie, in effetti, il Collegio valuta che il criterio contrattuale convenuto per la rimborsabilità della quota retrocedibile della voce di costo "oneri di distribuzione" debba ritenersi esteso anche alla quota non ripetibile.

Per quanto riguarda il rimborso dei costi assicurativi il contratto di finanziamento rinvia al contratto di assicurazione; tuttavia non risultano versate in atti le condizioni generali di assicurazione.

Ritiene pertanto il Collegio che, avuto riguardo ai rimborsi effettuati, ribadita la natura recurring degli oneri assicurativi, la domanda del ricorrente possa trovare accoglimento secondo il prospetto che segue:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	61
rate residue	59

TAN ▶	4,50%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	49,17%
- in proporzione alla quota	26,20%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	Oneri di distribuzione (50% recurring)	€ 207,00	€ 101,78 <input type="radio"/>	€ 54,23 <input type="radio"/>	€ 101,78 <input checked="" type="radio"/>	€ 101,78	€ 0,00
<input type="radio"/>	Oneri di distribuzione (50% up front)	€ 207,00	€ 101,78 <input type="radio"/>	€ 54,23 <input type="radio"/>	€ 101,78 <input checked="" type="radio"/>		€ 101,78
<input type="radio"/>	Costi assicurativi (recurring)	€ 6.243,12	€ 3.069,53 <input checked="" type="radio"/>	€ 1.635,61 <input type="radio"/>		€ 2.180,17	€ 889,36
<input checked="" type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			€ 0,00
							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 991,14
interessi legali	si <input type="checkbox"/>

Non è, infine, accoglibile la domanda volta al rimborso delle spese di assistenza difensiva, stante la natura seriale del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 991,14, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

BRUNO DE CAROLIS